

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1119 in data 31/10/2025

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI - CIG: B88531C99C (ID SINTEL: 208155193). INTEGRAZIONE ATTI DI GARA.

Determinazione n. 1119 in data 31/10/2025

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI - CIG: B88531C99C (ID SINTEL: 208155193). INTEGRAZIONE ATTI DI GARA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1007 del 03/10/2025 è stata assunta la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL BI e, per l'effetto, è stata indetta una procedura di gara aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del predetto servizio per un importo pari a € 1.560.886,96 IVA esente ed un importo massimo stimato dell'appalto, al lordo delle opzioni, pari ad € 3.746.128,70, IVA esente;
 - con il medesimo provvedimento sono stati contestualmente approvati i seguenti documenti di gara per formarne parte integrale:
 - a. Capitolato Speciale;
 - b. Quadro economico dell'intervento;
 - c. Modalità di calcolo dell'importo dell'appalto;
 - d. Disciplinare di gara;
 - e. Schema di contratto;
 - f. Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
 - g. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;
- Modelli editabili:
- h. Schema di domanda di partecipazione (Mod. 1);
 - i. Patto di integrità (Mod. 2);
 - j. DGUE – documento di gara unico europeo (Mod. 3);
 - k. Schema di offerta economica (Mod. 4);
- al lotto unico di gara è stato assegnato dall'ANAC il CIG B88531C99C;
 - la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia in data 07/10/2025 con identificativo 208155193;

Determinazione n. 1119 in data 31/10/2025

- è stato fissato, quale termine di presentazione delle offerte, il giorno 07/11/2025, alle ore 13:00;

ATTESO CHE:

- entro il termine previsto dal Disciplinare di gara (20/10/2025) sono pervenute richieste di chiarimenti sulla procedura da taluni operatori economici;
- il RUP della procedura, esaminati i quesiti sottoposti e svolti gli approfondimenti istruttori all'uopo necessari, ha fornito riscontro con le risposte prot. n. 34983 del 24/10/2025 e l'avviso prot. n. 35780 del 29/10/2025 – pubblicati nelle date dei rispettivi protocolli sulla piattaforma Sintel e sul sito web della Stazione Appaltante, sezione Bandi di gara – ivi evidenziando le integrazioni che si rende noto apportare al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di gara;

RILEVATO che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 ai fini della proroga del termine di presentazione delle offerte;

RITENUTO necessario recepire le risultanze dell'esame delle richieste di chiarimenti pervenute e degli approfondimenti istruttori svolti dal RUP (come esplicitate nel documento di risposta prot. n. 34983 del 24/10/2025 e nell'avviso prot. n. 35780 del 29/10/2025) e, conseguentemente, integrare i seguenti atti di gara (allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale) apportandovi le modifiche riportate direttamente sui documenti medesimi, le quali sono state evidenziate con carattere rosso ed in grassetto al fine di renderne agevole ed immediata la riconoscibilità:

- Capitolato Speciale;
- Disciplinare di gara;

RITENUTO altresì di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento (unitamente agli atti di gara integrati, in allegato) sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara e sull'Albo Pretorio online, nonché sulla piattaforma Sintel;

ATTESO che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa a carico della Stazione Appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025 assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. Logistica e Acquisti

D E T E R M I N A:

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto delle richieste di chiarimenti post indizione pervenute in merito alla procedura di gara aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di welfare aziendale, mediante fornitura

Determinazione n. 1119 in data 31/10/2025

di carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL BI -
CIG: B88531C99C (ID Sintel: 208155193);

- 2) di dare atto che, ai predetti quesiti post indizione, è già stato fornito riscontro dal RUP con documento prot. n. 34983 del 24/10/2025, seguito dall'avviso prot. n. 35780 del 29/10/2025, i quali sono stati pubblicati nelle date dei rispettivi protocolli sulla piattaforma Sintel e sul sito web della Stazione Appaltante, sezione Bandi di gara;
- 3) di integrare, per l'effetto, in conformità delle risultanze di cui al punto precedente, i seguenti atti di gara (allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale) apportandovi le modifiche riportate direttamente sui documenti medesimi, le quali sono state evidenziate con carattere rosso ed in grassetto al fine di renderne agevole ed immediata la riconoscibilità:
 - Capitolato Speciale e relativi allegati;
 - Disciplinare di gara;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (unitamente agli atti di gara integrati, in allegato) sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara e sull'Albo Pretorio online, nonché sulla piattaforma Sintel;
- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa a carico della Stazione Appaltante;
- 6) di dare mandato alla S.S. Logistica e Acquisti di provvedere agli adempimenti consequenziali

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 1119 in data 31/10/2025

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI

CAPITOLATO SPECIALE

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014

D.lgs. n. 36 del 31/03/2023

Lotto	Denominazione	CIG	Importo dell'appalto (IVA esente)	Importo stimato massimo contrattuale (IVA esente)
1	Servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate	B88531C99C	€ 1.560.886,96	€ 3.746.128,70

Gara indetta con Determinazione n. 1007 del 03/10/2025 del Direttore f.f. della S.C.
Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo S.S. Logistica e Acquisti

Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 - Descrizione del Servizio.....	3
Art. 3 - Fabbisogno ed importo dell'appalto.....	3
Art. 4 - Durata dell'appalto.....	4
Art. 5 - Luogo di esecuzione dell'appalto	4
Art. 6 - Avvio del Servizio ed esecuzione dell'appalto	4
Art. 7 - Aggiornamento catalogo prodotti/servizi.....	5
Art. 8 - Referente del Servizio	5
Art. 9 - Reportistica, controlli e verifiche di conformità.....	6
Art. 10 - Corrispettivo	6
Art. 11 - Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi.....	7
Art. 12 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	7
Art. 13 - Inadempimenti e penali.....	8
Art. 14 - Divieto di cessione del contratto	9
Art. 15 - Cessione dei crediti	9
Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso.....	9
Art. 17 - Controversie	11
Art. 18 - Trattamento dei dati personali.....	11
Art. 19 - Spese accessorie.....	12
Art. 20 - Norme comuni e rinvio	12

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'appalto è l'erogazione del servizio di welfare aziendale, in favore del personale dipendente dell'ASL BI (di seguito, anche solo "Azienda", "ASL", o "Stazione Appaltante"), mediante la fornitura di carte prepagate e la prestazione di servizi accessori (di seguito "il Servizio") per farne uso sia online sia presso uno o più punti vendita di un operatore economico della grande distribuzione organizzata (GDO) che siano presenti nel territorio dove ha sede l'ASL BI (Provincia di Biella).
2. Il CPV della procedura di gara sarà il n. 79990000-0 (Servizi aziendali vari).

Art. 2 - Descrizione del Servizio

1. Il Servizio comprende le seguenti prestazioni minime essenziali **(che costituiscono requisiti minimi del Servizio, pena esclusione dalla procedura di gara):**
 - A. fornitura di carte prepagate aventi le seguenti caratteristiche:
 1. non nominative (al portatore);
 2. validità non inferiore a 12 mesi dalla data dell'emissione/rilascio;
 3. spendibilità in tutti i punti vendita dell'operatore economico, senza limitazioni geografiche, anche online (sulla piattaforma dell'operatore economico);
 4. il taglio della carta dev'essere unico, identico per tutte le carte, indipendentemente dal numero di carte acquistate;
 5. il taglio della carta deve rientrare in un range di valore compreso fra 10 € e 50 €;
 6. utilizzabilità della carta per l'acquisto di qualsiasi prodotto/servizio commercializzato dall'operatore economico, senza esclusione alcuna;
 7. utilizzabilità della carta, in sostituzione di altri strumenti di pagamento, per il pagamento del prezzo finale di vendita al pubblico dei prodotti/servizi acquistati (quindi sul prezzo eventualmente già scontato grazie a promozioni, buoni omaggio o altre iniziative commerciali).
 - B. Servizio di assistenza post vendita comprensivo di:
 1. informazione, consulenza e supporto sia verso il personale dell'ASL preposto alla gestione del Servizio, sia verso i Beneficiari (il personale dell'ASL destinatario del Servizio) anche attraverso un servizio di help-desk. Il servizio di help-desk dovrà essere accessibile almeno mediante i seguenti canali:
 - a. casella di posta elettronica;
 - b. recapito telefonico;
 2. fornitura di materiali, documenti (e.g. brochure e catalogo dei prodotti/servizi) o, comunque, quanto necessario all'esecuzione del Servizio, anche se non specificatamente indicato nel presente Capitolato;
 - C. Servizio di reportistica, ai sensi del successivo art. 9.

Art. 3 – Fabbisogno ed importo dell'appalto

1. Il numero dei Beneficiari (personale del comparto Sanità dell'ASL BI in servizio al 1° gennaio 2024) è di 1.653 unità.
2. Il budget individuale assegnato ai Beneficiari ammonta a € 944,28.
3. Il numero di carte che verranno acquistate varia in ragione del taglio offerto dall'operatore economico aggiudicatario (di seguito "il Fornitore").
4. L'importo dell'appalto è dunque pari a € 1.560.886,96.
5. Nel corso dell'esecuzione del contratto potranno intervenire le seguenti variazioni:
 - A. proroga contrattuale ai sensi del successivo art. 4;
 - B. (entro il limite dal 20 per cento dell'importo complessivo del contratto):
 - a. variazione del budget individuale di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b. variazione del numero dei Beneficiari.
6. L'importo massimo contrattuale, comprensivo dell'importo dell'opzione di proroga annuale e del quinto d'obbligo a norma dell'art. 120 D.lgs. 36/2023 ai commi, rispettivamente, 10 e 9, è pari a € 3.746.128,70.

Art. 4 – Durata dell'appalto

1. L'appalto ha una durata di 12 mesi, prorogabili, a discrezione della Stazione Appaltante, di ulteriori 12 mesi.
2. Per "durata dell'appalto" si intende il periodo entro il quale l'ASL può acquistare le carte a norma del precedente art. 2, comma 1, lett. A).
3. Il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. B) e C) durante l'intero periodo di validità delle carte acquistate. Si precisa, al riguardo, che, a norma del precedente art. 2, comma 1, lett. A), n. 2, le carte acquistate nel periodo di validità del contratto mantengono la propria validità per almeno 12 mesi dalla data di emissione/rilascio, ovvero anche successivamente alla data di scadenza del contratto.

Art. 5 – Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Il luogo di esecuzione dell'appalto è l'intero territorio nazionale dal momento che le carte devono essere spendibili, a norma del precedente art. 2, comma 1, lett. A), n. 3, in tutti i punti vendita dell'operatore economico, senza limitazioni geografiche, anche online (sulla piattaforma dell'operatore economico).
2. Dal momento che il Servizio è destinato ad essere usufruito dal personale dipendente dell'ASL BI, ovvero in sedi di lavoro ubicate nel territorio della Provincia di Biella, è richiesta la presenza di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico all'interno della Provincia di Biella (cfr. par. 6.3 del Disciplinare di gara sui requisiti di capacità tecnica e professionale).

Art. 6 - Avvio del Servizio ed esecuzione dell'appalto

1. Almeno il 50% delle carte dev'essere disponibile e pronto all'acquisto entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto. Entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto dovrà essere disponibile e pronta all'acquisto la restante quota parte.

2. Al momento dell'acquisto delle carte, con la trasmissione dell'ordine tramite piattaforma NSO (Nodo smistamento ordini) l'ASL dà indicazioni sulle modalità di consegna delle carte. Sono ammesse almeno le seguenti modalità di consegna:
 - a. mediante invio delle carte all'ASL (all'indirizzo che verrà indicato sull'ordine);
 - b. mediante invio delle carte direttamente ai Beneficiari, previa comunicazione al Fornitore, da parte dell'ASL, dei nominativi e degli indirizzi di recapito.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 è facoltà dell'ASL richiedere che l'invio avvenga con strumenti elettronici (e.g. a mezzo email); in tal caso il Fornitore sarà tenuto ad inviare dei codici identificativi delle carte acquistate che consentano, dietro esibizione del/i codice/i, il ritiro delle carte presso un qualsiasi esercente del Fornitore.
4. La consegna delle carte, indipendentemente dalla forma di acquisto scelta dall'ASL, deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.
5. Il Concorrente può esporre nella propria Relazione di assistenza post-vendita (da inserire in offerta tecnica) specifiche più dettagliate sulle modalità e sulle tempistiche di esecuzione del Servizio, purché compatibili con i livelli minimi stabiliti dal presente Capitolato.

Art 7 - Aggiornamento catalogo prodotti/servizi

1. Il Fornitore è tenuto a garantire aggiornamenti periodici del catalogo prodotti/servizi disponibili presso i propri punti vendita e sul proprio portale online con una frequenza minima almeno trimestrale e, in ogni caso, ogniqualvolta vengano apportate variazioni delle condizioni economiche degli stessi, ivi incluse eventuali promozioni, offerte e scontistiche.
2. Tali cataloghi non devono contenere messaggi pubblicitari che non siano riferiti al Servizio oggetto dell'appalto.

Art. 8 - Referente del Servizio

1. Per l'erogazione del Servizio, il Fornitore dovrà indicare il nominativo del "Referente del Servizio", che dovrà interfacciarsi con il RUP (Responsabile Unico di Progetto) ed il DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) dell'ASL.
2. Il nominativo ed i recapiti del Referente dovranno essere comunicati all'ASL entro 10 giorni dalla stipula del contratto.
3. Il Fornitore dovrà indicare altresì il nominativo del sostituto del Referente del Servizio in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, che dovrà svolgere le medesime attività.
4. Il Referente del Servizio assume i seguenti compiti e responsabilità:
 - a. supervisione e coordinamento delle attività a partire dal momento di stipula del contratto;
 - b. pianificazione delle consegne delle carte;
 - c. risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami;
 - d. monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
 - e. implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
 - f. invio della reportistica di cui all'art. 9.

5. Il Referente del Servizio dovrà essere sempre rintracciabile in orario di lavoro (almeno dalle 9:00 alle 17.30). Esso dovrà mantenere un contatto continuo con il RUP ed il DEC dell'ASL per controllare l'andamento del servizio.
6. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Referente del Servizio si intendono fatte direttamente al Fornitore stesso.

Art. 9 – Reportistica, controlli e verifiche di conformità

1. Il RUP dell'ASL, in coordinamento con il DEC, assume compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e degli articoli 36 ss. dell'All. II.14 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per tutta la durata della fornitura, l'ASL ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche del Servizio erogato con quello offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Speciale, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
3. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta e nel rispetto del termine da questa assegnato, la reportistica di dettaglio necessaria alla liquidazione delle fatture emesse.
4. Al fine di poter cogliere elementi di miglioramento del Servizio e, così, orientare le future iniziative in materia di Welfare aziendale, calibrandole al meglio sulle reali esigenze ed aspettative del proprio personale, l'ASL si riserva di:
 - a) richiedere al Fornitore la trasmissione periodica di una reportistica, in formato anche editabile, contenente informazioni aggregate ed anonimizzate su:
 - i. categorie di beni/servizi acquistati e relativo ammontare;
 - ii. andamento della spesa sostenuta con le carte durante il periodo di validità delle stesse;
 - iii. scadenza di validità delle carte.
 - b) svolgere indagini di soddisfazione della qualità del Servizio presso i Beneficiari.
5. Il Fornitore è, in ogni caso, tenuto a garantire, in corso di esecuzione contrattuale, l'adeguamento e l'aggiornamento del Servizio in ragione:
 - a. dell'evoluzione della normativa in materia;
 - b. delle risultanze statistiche relative alla fruizione del Servizio;
 - c. di eventuali problematiche o ritardi riscontrati in fase di erogazione, anche dietro segnalazione dell'ASL.
6. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto il DEC rilascerà il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo dell'appalto è dato dal prezzo di vendita delle carte secondo quanto dichiarato in offerta dal Fornitore.
2. Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al Servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

3. Il Fornitore riconosce che il prezzo offerto è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Art. 11 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi

1. La fatturazione del Servizio avverrà sulla base degli ordini emessi dall'ASL tramite la piattaforma NSO.
2. Le fatture, emesse in modalità elettronica, devono riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i. CIG
 - ii. Ordine d'acquisto
 - iii. Codice Commessa: #PGYRR0#
 - iv. Codice Univoco Ufficio: UF601J
 - v. Oggetto
3. Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla S.S. Contabilità dell'ASL previa verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e degli altri adempimenti previsti dalle leggi, entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., (con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e in particolare “per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, il quale disciplina altresì gli effetti dell'inosservanza di tali termini.
4. Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio contabile.
5. Il Fornitore non è esonerato dagli obblighi e dagli oneri derivanti dal contratto in tutti i casi di eventuale ritardo nel pagamento da parte dell'ASL.
6. In caso di crediti maturati dall'ASL (e.g. a seguito di errori di fatturazione), il Fornitore è tenuto alla emissione di specifica nota di credito, che sarà portata in deduzione del corrispettivo dovuto in occasione del primo pagamento.
7. Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. n. 136/2010; i pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.
8. Il Fornitore deve prevedere, nei contratti eventualmente sottoscritti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed è tenuto a risolvere tali contratti in caso di violazione, ad opera della controparte, di tali obblighi, dandone immediata comunicazione all'ASL.

Art. 12 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

1. Ai sensi dell'art. 1462 c.c. il Fornitore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato.
2. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASL BI e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

3. Le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'ASL BI, che adotterà gli opportuni provvedimenti.
4. Non esplicando le proprie riserve nei modi e termini sopra indicati, il Fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Art. 13 – Inadempimenti e penali

1. Al fine di garantire il puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l'ASL può applicare le seguenti penali:
 - a) pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato oltre una soglia di tolleranza del 5%. La percentuale della penale è calcolata sulla base del tempo massimo previsto per ciascuna attività rapportato alla durata effettiva dell'inadempimento;
 - b) fra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'importo netto contrattuale (in base alla gravità) per altri casi di violazione delle prescrizioni del Capitolato (e.g. ripetute non conformità qualitative, mancata reperibilità del referente della Fornitura ecc.).
2. Resta ferma la possibilità dell'Azienda di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di ritardo grave o reiterato.
3. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda procede alla relativa contestazione al Fornitore mediante comunicazione inviata a mezzo PEC.
4. Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 7 giorni, solari e consecutivi, dalla ricezione della contestazione.
5. Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'ASL, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali.
6. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui sopra sarà addebitato (senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario), alternativamente:
 - A. mediante compensazione sui crediti del Fornitore portando in deduzione l'importo della penale sulla prima fattura utile; il Fornitore è pertanto tenuto a emettere nota di credito a storno parziale del corrispettivo della/e fattura/e da liquidare); i crediti del Fornitore possono derivare dal Servizio oggetto dell'appalto ovvero, in alternativa, da altre forniture/servizi in virtù di ulteriori rapporti obbligatori in essere fra l'ASL ed il Fornitore;
 - B. mediante emissione di nota di addebito;
 - C. mediante incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sua ricostituzione nel suo originario ammontare entro 10 giorni lavorativi dalla data di avvenuta escussione.
7. Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale maggior danno subito dall'ASL.
8. L'Azienda potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Azienda può risolvere il contratto.
9. La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempiimento e non limita il diritto dell'Azienda di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il Servizio o di parte di esso, quando il Fornitore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per

mancata osservanza dei patti contrattuali e degli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Art. 14 - Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della garanzia versata, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art 15 - Cessione dei crediti

1. In applicazione della deliberazione del Commissario dell'ASL BI n. 458 del 23/10/2019 avente per oggetto "*Cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse*", il Fornitore si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
2. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessioni del credito, l'ASL BI si riserva la facoltà di rilasciare e comunicare il proprio espresso rifiuto entro i termini di legge.

Art. 16 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023, il contratto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Costituisce grave inadempimento, fra gli altri, il ritardo nell'avvio del Servizio rispetto alla data stabilita.
2. Il DEC dell'ASL, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo comma, avvia, in contraddittorio con il Fornitore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14.
3. All'esito del procedimento la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC dell'ASL gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni.
5. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., tramite comunicazione inviata al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
 - a. nelle ipotesi di cui all'art. 122, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione;
 - c. in caso di sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 98 del D.lgs. n. 36/2023;
 - d. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;

Pagina 9 di 12

- e. in caso di sospensione dell'attività commerciale;
 - f. in caso di scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, o concordato preventivo del Fornitore;
 - g. in caso di mancato superamento del periodo di prova, ove previsto;
 - h. in caso di interruzione non giustificata del Servizio, anche parziale;
 - i. in caso di inadempimenti del Fornitore nell'esecuzione del contratto tali da aver determinato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - j. in caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k. in caso di violazione degli obblighi prescritti dal Patto di integrità aziendale;
 - l. in caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
 - m. in caso di grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
 - n. in caso di cessione del contratto;
 - o. qualora il Fornitore si avvalga del subappalto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
 - p. qualora, a seguito dell'intervenuta attivazione di strumenti di acquisto più vantaggiosi di cui la Stazione Appaltante sia obbligata ad avvalersi in base alla normativa nazionale e regionale vigente, il Fornitore non adegui la propria offerta;
 - q. negli altri casi espressamente previsti dalla legge e/o negli atti di gara.
7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il Servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando al Fornitore uscente le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
9. Gli oneri e le spese di cui sopra potranno anche essere recuperate sulla garanzia definitiva.
10. È fatta salva la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
11. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Fornitore dovrà comunque assicurare l'esecuzione del contratto fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio e/o di una fornitura di pubblica utilità.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni del Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
13. È fatta salva l'applicazione degli artt. 121 (Sospensione) e 123 (Recesso) del D.lgs. n. 36/2023.
14. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore, senza giustificato motivo o giusta causa.
15. Nel caso in cui si addivenga ad una risoluzione del contratto anticipata rispetto alla scadenza prevista dallo stesso, le carte consegnate dal Fornitore seguiranno le seguenti destinazioni:
- nel caso in cui sia l'ASL BI a risolvere il contratto, l'ASL deciderà:
 - se trattenere le carte, corrispondendo al Fornitore il prezzo d'acquisto;
 - se restituire le carte e chiedere lo storno parziale delle corrispondenti fatture d'acquisto;
 - nel caso in cui sia invece il Fornitore a recedere dal contratto, l'ASL BI si riserva di trattenere le carte fino a che non verrà definita ogni pendenza nei confronti del Fornitore, anche come

eventuale garanzia, da calcolarsi nella misura pari al danno conseguente dal recesso, maggiorato di tutti i costi imputabili all'avvio di una nuova gara.

16. Nel caso in cui Consip S.p.A. o altro Soggetto Aggregatore stipulino, successivamente al perfezionamento del contratto, convenzioni per forniture di pari oggetto a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, o si pervenisse ad aggiudicazione da parte di SCR Piemonte per la fornitura di cui trattasi, ovvero, parimenti, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un Servizio avente analoghe caratteristiche da parte di altro Operatore Economico, l'ASL BI si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a venti giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
17. Inoltre l'ASL BI ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto nel caso dovessero intervenire mutamenti di carattere organizzativo, aziendale ed interaziendale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamenti o soppressioni o trasferimenti di strutture aziendali, per motivate esigenze di interesse pubblico, o per il sopravvenire di disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative indipendenti dalla volontà delle medesime che non consentano la prosecuzione totale o parziale del Servizio.
18. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 17 - Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra l'ASL e il Fornitore saranno risolte, di norma, in via amministrativa e, in subordine, in via giudiziale; per tale secondo caso, si dichiara sin da ora la competenza esclusiva del Foro di Biella.
2. In ogni caso, il Fornitore non potrà comunque sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario questa Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla garanzia prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di adire le sedi opportune per ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

1. In riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare attenzione all'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio insito nel trattamento dei dati personali svolto.
2. Inoltre i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali e verranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le finalità relative al contratto e per l'adempimento degli obblighi di legge, garantendo in ogni caso l'esercizio dei diritti degli interessati, come meglio specificato nelle rispettive informative rese ai sensi dell'art. 13 GDPR.
3. Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'ASL BI risulta titolare, il Fornitore è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In tal caso l'ASL incaricherà il Fornitore

quale Responsabile del Trattamento con formale atto di designazione. Lo scopo di tale atto è quello di vincolare il Responsabile del trattamento al Titolare e di disciplinare le condizioni del trattamento dei dati personali, eseguito per conto del Titolare, nel rispetto dei relativi obblighi di legge. In particolare, gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, derivanti dal rapporto contrattuale, saranno indicati nell'“Atto di Designazione Responsabili Esterni del Trattamento”.

4. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della privacy.
5. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

Art. 19 - Spese accessorie

1. Rimane a carico del Fornitore tutto quanto allo stesso necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 20 - Norme comuni e rinvio

1. Il Fornitore è tenuto a garantire che la fruizione del Servizio da parte dell'ASL e dei Beneficiari avvenga nel rispetto della normativa vigente, quale anche interpretata dalla prassi applicativa degli Enti preposti (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro, ecc.).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di Contratti Pubblici, dal Codice Civile per le parti applicabili, oltrechè dalla normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile.

PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 71 D.LGS. N. 36/2023, TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE, MEDIANTE FORNITURA DI CARTE PREPAGATE, IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITÀ DIPENDENTE DELL'ASL BI

DISCIPLINARE DI GARA

Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014

D.lgs. n. 36 del 31/03/2023

Lotto	Denominazione	CIG	Importo dell'appalto (IVA esente)	Importo massimo contrattuale (IVA esente)
unico	Servizio di welfare aziendale mediante fornitura di carte prepagate	B88531C99C	1.560.886,96 €	3.746.128,70 €

Gara indetta con Determinazione n. 1007 del 03/10/2025 del Direttore f.f. della S.C.
Amministrazione e Controllo

S.S. LOGISTICA E ACQUISTI

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

Dott. Enrico Manzone, Dirigente amministrativo S.S. Logistica e Acquisti

SOMMARIO

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	6
2.2. CHIARIMENTI.....	6
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA.....	7
3.2. REVISIONE PREZZI	8
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	10
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	11
7. FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO	12
8. AVVALIMENTO	12
9. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA	13
11. SOPRALLUOGO	15
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	15
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	17
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	18
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del D.LGS. n. 14/2019	20
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	20
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
16. OFFERTA TECNICA.....	22
17. OFFERTA ECONOMICA.....	23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23

19	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	23
20	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
21	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
22	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25
23	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	25
24	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
25	CODICE DI COMPORTAMENTO	26
26	ACCESSO AGLI ATTI	27
27	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
28	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

PREMESSE

Con Determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1007 del 03/10/2025 l'ASL di Biella (di seguito "ASL BI", "ASL", "Azienda" o "Stazione Appaltante") ha deciso di appaltare il servizio di welfare aziendale, mediante fornitura di carte prepagate, in favore del personale del Comparto Sanità dipendente dell'ASL (di seguito anche solo "Servizio").

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it (di seguito, "la **Piattaforma**"), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate di ANAC.

La durata presunta del procedimento è prevista pari a 3 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, "il **Codice**").

Il luogo principale di svolgimento del servizio è il territorio dell'ASL BI di Biella (ITC13).

CIG B88531C99C

CUI S01810260024202500015

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi degli artt. 15 e 115 del D.Lgs. 36/2023 è il Dott. Enrico Manzone, Dirigente Amministrativo della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI (enrico.manzone@aslbi.piemonte.it).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito "**Regolamento eIDAS**" - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "**CAD**") e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, cod. civ.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento allegato denominato "*Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento allegato denominato *"Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento allegato denominato *"Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL"*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento eIDAS;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 – assistenza in lingua italiana) dalle ore 9:00 alle ore 17:30 tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supporto@arcalombardia.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato Speciale;
- b) Quadro economico dell'intervento;
- c) Modalità di calcolo dell'importo dell'appalto;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Schema di contratto;
- f) Informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP);
- g) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL;

Modelli editabili:

- h) Schema di domanda di partecipazione (Mod. 1);
- i) Patto di integrità (Mod. 2);
- j) DGUE – documento di gara unico europeo (Mod. 3);
- k) Schema di offerta economica (Mod. 4).

La documentazione di gara, firmata digitalmente, è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/> e sulla Piattaforma al seguente link: <https://ariaspa.it>.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del CAD, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il **20/10/2025** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

A norma dell'art. 88, comma 3 del Codice le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione denominata "Documentazione di gara" e sul sito istituzionale al link <https://aslbi.piemonte.it/utilita/bandi-di-gara/>

nella pagina dedicata alla procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelli sopra indicati.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto stante le caratteristiche di uniformità delle prestazioni oggetto del Servizio.

Lotto	Descrizione servizi/beni/lavori	CIG	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Unico	Servizio di welfare aziendale mediante fornitura di carte prepagate	B88531C99C	79990000-0 (Servizi aziendali vari)	P	€ 1.560.886,96
A) Importo dell'appalto					€ 1.560.886,96
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B)					€ 1.560.886,96

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 annui.

L'importo dell'appalto è IVA esente.

L'appalto è finanziato con le risorse residue dell'anno 2023 destinate al Welfare integrativo ex art. 89 del CCNL del 2/11/2022 e/o a benefit in forza del Verbale di Accordo, ex art. 9, comma 5, lettera a), del CCNL del 2/11/2022 del Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto il 6/12/2024 dalle delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale del Comparto Sanità, recepito con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 146 del 14/04/2025.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1 anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Non prevista in ragione della breve durata dell'appalto.

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza (ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b, D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.) l'indice sintetico PC (indice generale senza tabacchi dei prezzi al consumo).

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.560.886,96 IVA esente.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo massimo stimato dell'appalto ("Importo massimo contrattuale") al lordo delle opzioni è pari ad € 3.746.128,70, IVA esente, così suddiviso:

Importo dell'appalto (A+B mesi)	€ 1.560.886,96
Importo per l'opzione di proroga 12 mesi	€ 1.560.886,96
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 624.354,78
Importo massimo contrattuale	€ 3.746.128,70

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto di importo pari all'importo dell'appalto, rimanendo salva la possibilità di esercitare le opzioni di proroga e del quinto d'obbligo di cui al presente articolo. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a prestare la fornitura sino alla concorrenza dell'Importo massimo contrattuale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano

imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'art. 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. di "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'artt. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.lgs. n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Ai fini della partecipazione a ciascun Lotto, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Presenza, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 2 punti vendita dell'operatore economico sul territorio della Provincia di Biella.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti (elencazione non esaustiva):

- Certificato camerale o Visure camerali;
- Certificati di destinazione urbanistica (CDU);
- Documenti catastali;
- Contratti di locazione o comodato dei locali.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui ai precedenti punti 5 e 6 avviene di norma attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 (di seguito "**FVOE 2.0**").

I dati e i documenti a comprova dei requisiti non disponibili nel FVOE 2.0 dovranno essere inviati dagli operatori economici tramite la Piattaforma.

L'ASL BI di Biella, in sede di comprova dei requisiti, si riserva di richiedere i documenti tramite la Piattaforma ove non presenti nel FVOE 2.0.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE 2.0, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13/12/2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'art. 5 della Delibera ANAC n. 262/2023. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto.

8 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del suddetto decreto e il momento del deposito del decreto previsto dal successivo art. 47 del decreto medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore avverrà di norma attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il FVOE 2.0. Resta fermo quanto previsto nel precedente punto 7.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dev'essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto, ovvero pari a € 31.218,00. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione può essere costituita mediante una delle seguenti modalità:

- a) bonifico effettuato presso BANCA DI ASTI S.p.A. – Ufficio Tesoreria Enti, Via Carso, 15 – 13900 Biella, IBAN IT13C0608510316000008000088, indicando come causale: “Garanzia provvisoria gara Welfare CIG B88531C99C”;
- b) servizio PAGO PA, accedendo al portale Salute Piemonte, selezionando la scheda “Altri pagamenti” all’interno della sezione “Pagamenti sanitari” (link: <https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/pagamenti-sanitari/anonimo/altri-pagamenti>), indicando come causale “Pagamenti per il deposito cauzionale”, compilando gli altri dati obbligatoriamente richiesti e aggiungendo nel campo “Note” il CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ.;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE 2.0.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

Non previsto.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata in GU serie generale n. 85 dell'11 aprile 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto nella misura di € 165,00.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sull'importo stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.** L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/11/2025 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mbyte per singolo file. Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno **120 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, corredata da una marca da bollo da € 16,00;
- 2) (eventuale) procura;
- 3) DGUE;
- 4) (eventuale) documentazione in caso di subappalto;
- 5) (eventuale) documentazione in caso di avvalimento;

- 6) (eventuale) dichiarazione di ammissione al concordato preventivo e relativa documentazione;
- 7) (eventuale) documentazione per i soggetti associati;
- 8) visura camerale dell'operatore economico concorrente;
- 9) garanzia provvisoria;
- 10) ricevuta di versamento contributo ANAC;
- 11) patto di integrità dell'ASL BI debitamente sottoscritto per accettazione;
- 12) informativa agli operatori economici sul trattamento dei dati personali (IOP).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Deliberazione n. 350 del 28/07/2022 reperibile sul sito dell'ASL BI all'indirizzo <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/disposizioni-general/atti-general> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità allegato agli atti di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del CAD:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario da cui devono risultare, in causale, i riferimenti alla presente procedura. Ove ciò non fosse possibile (nel caso di pagamento tramite F24) il concorrente deve presentare una dichiarazione sostitutiva a norma del d.P.R. n. 445/2000 per attestare che il pagamento è avvenuto ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. n. 14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di utilizzo della Piattaforma medesima, **a pena di inammissibilità dell'offerta**. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Catalogo dei prodotti/servizi disponibili all'acquisto mediante carte prepagate presso i propri punti vendita (almeno quelli presenti nel territorio della Provincia di Biella) e sul proprio portale online;
- b) **Dichiarazione sostitutiva (da rendere a norma del d.P.R. n. 445/2000) circa il possesso dei requisiti minimi essenziali (ovvero che le carte prepagate offerte abbiano le caratteristiche minime essenziali elencate al comma 1, lett. A, dell'art. 2 del Capitolato Speciale) e** relazione sul servizio di assistenza post-vendita di cui all'art. 2, comma 1, lett. B, n. 2 del Capitolato Speciale di gara;
- c) (eventuale) Dichiarazione di segretezza offerta tecnica;
- d) (eventuale) Copia della documentazione tecnica debitamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente dovrà tassativamente indicare le parti/paragrafi della documentazione tecnica presentata che, secondo motivata e comprovata dichiarazione (come meglio indicato *infra*), ritiene coperte da segreto tecnico commerciale/*know how* e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso, ex art. 35 del Codice, da parte di terzi. Pertanto, si rende noto che la documentazione non inserita in detta dichiarazione sarà resa ostensibile in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del Codice nonché, eventualmente, altresì a ulteriori soggetti istanti legittimati.

In riferimento alle comprovate ragioni ostative alla possibilità di esibizione della documentazione tecnica dell'offerente, o di parte di essa, agli aventi diritto, si precisa che devono risultare:

- l'analitica indicazione delle informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale,
- gli estremi del provvedimento di riconoscimento della tutela commerciale (es. brevetto ecc.);
- approfondita e congrua argomentazione delle ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 ss.mm.ii. ("Codice della Proprietà Industriale);
- tutti i correlati riferimenti normativi.

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii. Si precisa che, comunque, ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

Resta salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del Codice e quindi il diritto di accesso è comunque consentito al concorrente se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante renderà integralmente accessibili ai terzi le offerte tecniche presentate in gara.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di utilizzo della Piattaforma medesima. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve essere redatta in conformità al Modello 3 allegato e deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- 1) taglio (valore nominale) delle carte offerte;
- 2) prezzo unitario di acquisto offerto, in cifre, onnicomprensivo di tutti gli oneri del Servizio. **Il prezzo offerto dev'essere pari o inferiore al valore nominale delle carte, pena l'esclusione dalla gara;**
- 3) sconto percentuale offerto sul prezzo unitario di acquisto delle carte;
- 4) validità dell'offerta 120 giorni;

Si precisa che, in caso di discordanza tra il valore dello sconto inserito in Piattaforma e quello indicati nello Schema di offerta economica (Mod. 3), si terrà conto di quest'ultimo ai fini della formulazione della graduatoria e della stipula del contratto.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice e, quindi, l'aggiudicazione sarà disposta – previa verifica di completezza e idoneità tecnica dell'offerta - in favore dell'operatore economico concorrente che avrà offerto la percentuale di sconto più alta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino la medesima percentuale di sconto, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, saranno chiamati a presentare un'offerta migliorativa entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Stazione appaltante procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3

La Stazione appaltante si riserva ogni valutazione sulla congruità dello sconto offerto e conseguentemente del prezzo che ne deriva.

La Stazione appaltante si riserva altresì l'applicazione dell'art. 108 comma 10, del Codice e pertanto potrà a suo insindacabile giudizio non procedere ad aggiudicazione alcuna, qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il **giorno 07/11/2025 alle ore 15:00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Per la partecipazione alle sedute la Stazione appaltante invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti. Se da questi richiesto, la Stazione appaltante invia il link alla piattaforma su cui si svolgerà la seduta.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara è composto dal Responsabile Unico del Progetto, o da un suo delegato, quale Presidente e da un collaboratore del RUP nella gestione tecnico-amministrativa dell'intervento o da un suo sostituto. La composizione è integrata, per le sole sedute aperte, da un testimone.

Durante la seduta aperta di apertura della documentazione amministrativa, il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) verificare la regolarità della firma digitale;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

In seduta riservata, il Seggio di gara procede a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare, nonché ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura della documentazione tecnica è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

A seguire, in seduta riservata, i Servizi competenti dell'ASL procedono alla verifica della completezza e idoneità tecnica dell'offerta.

Su richiesta del Seggio di gara, il concorrente potrà eventualmente essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato di gara, qualora la verifica abbia avuto esito negativo, i Servizi competenti dell'ASL ne danno comunicazione al RUP ai fini della dichiarazione di non ammissibilità del concorrente e conseguente esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, in seduta pubblica (organizzata con le medesime modalità meglio viste per le precedenti sedute pubbliche), il RUP dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta il RUP procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Il RUP dà atto dell'offerente che ha formulato il ribasso più alto. In tale sede il RUP può già formulare la proposta di aggiudicazione, fatta sempre salva l'eventuale verifica di anomalia dell'offerta.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e, all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la S.S. Logistica e Acquisti ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo dell'appalto.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ove le offerte siano pari o superiori a tre, le offerte che si discostino, dal valore medio totale dei ribassi offerti da tutti i concorrenti, in misura pari o superiore al 50% (calcolato sul predetto valore medio).

Esempio: se il valore medio totale dei ribassi offerti da tutti i concorrenti è pari al 40% sono considerate anormalmente basse le offerte pari o superiori al 60%.

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata – previa verifica di completezza e idoneità tecnica dell'offerta - in favore del concorrente che ha presentato, in offerta, lo sconto maggiore sul prezzo di acquisto delle carte.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante, qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara con provvedimento motivato.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 in base alla gravità.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa IOP - "informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere" allegata. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) dell'ASL BI è contattabile all'indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsl.it.